

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.57

DATA 05/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI MAGLIANO SABINA E TORRI IN SABINA PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese MAGGIO, alle ore 18,10 e segg. nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

CONCEZZI FAUSTO	- SINDACO	SI
ANGELELLI MARIO	- Assessore	NO
DEL CROCE DARIO	- Assessore	SI
BROCCOLETTI STEFANO	- Assessore	SI

Presiede il Sindaco Fausto CONCEZZI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cristina CARBONETTI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## Proposta del responsabile area contabile

### PREMESSO:

- che il Comune di Magliano Sabina con deliberazione di C.C. n. 08 del 12.04.2013 e il Comune di Torri in Sabina, con deliberazione di C.C. n.18 del 16/4/2013, hanno stabilito di esercitare in forma associata le seguenti funzioni, fondamentali di cui all'art. 14, commi dal 27; del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificato, e integrato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012:
- Polizia locale e Polizia amministrativa;
- *omissis*
- *omissis*
- che in data 06/08/2013, veniva sottoscritta tra i Comuni di Torri in Sabina e Magliano Sabina la convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui sopra;
- che in data 30/08/2013, in ottemperanza dell'art. 8 della convenzione sottoscritta, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Magliano Sabina e Torri in Sabina per la definizione dell'organizzazione del servizio di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa";
- che l'articolo 2 lett. h della convenzione quadro stipulata tra i Comuni di Magliano Sabina e di Torri in Sabina prevede che, entro 180 giorni dalla sottoscrizione, avvenuta in data 06.08.2013, venga approvato apposito Regolamento attuativo, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale, da approvarsi a mezzo deliberazione delle rispettive Giunte Comunali;
- che il servizio di Polizia Locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che necessita intervenire per regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra i Comuni aderenti al servizio convenzionato di Polizia Locale,

VISTO lo schema del regolamento della convenzione fra i Comuni di Magliano Sabina e Torri in Sabina per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

### PROPONE

1. Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il Regolamento della convenzione fra i Comuni di Magliano Sabina e Torri in Sabina per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che verrà sottoscritto dai Sindaci dei due Comuni;
3. Di mandare il presente atto al Responsabile dell'Area Vigilanza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, compresi gli oneri di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente";

**REGOLAMENTO DELLA CONVENZIONE FRA COMUNI DI  
MAGLIANO SABINA E TORRI IN SABINA  
PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

L'anno duemilaquattordici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso, la sede del servizio convenzionato, in Magliano Sabina, Piazza Garibaldi 4,

TRA

il Comune di Magliano Sabina, con sede legale in Piazza Garibaldi 4, C.F. e P. IVA 00108350570, rappresentato dal sig. GRAZIANI Alfredo, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,

E

il Comune di Torri in Sabina, con sede legale in Piazza Roma 6, C. F. P. IVA 00110270576, rappresentato dal sig. CONCEZZI Fausto, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,

si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO**

- che la Polizia Locale, viene individuata, dall'art. 21, comma 3, della Legge 05.05.2009, n. 42, tra le funzioni fondamentali dei Comuni;
- che l'art. 14, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;
- che la legge regionale Lazio del 13 Gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di Polizia Locale) all'art. 9 (Promozione della gestione associata), stabilisce che la Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale e a tal fine prevedeva che, con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, fossero stabiliti i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale tra i comuni di minore dimensione e, di norma, tra quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
- che i criteri di cui sopra, non sono stati ancora dettati, da parte della Giunta Regionale;
- che il Comune di Torri in Sabina, con deliberazione di C.C. n.18 del 16/4/2013 e il Comune di Magliano Sabina con deliberazione n. 08 del 12.04.2013, hanno stabilito di esercitare in forma associata le seguenti funzioni, fondamentali di cui all'art. 14, commi dal 27, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificato, e integrato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012:
  - Polizia locale e Polizia amministrativa;
  - *omissis*
  - *omissis*
- che in data 06/08/2013, veniva sottoscritta tra i Comuni di Torri in Sabina e Magliano Sabina la

convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui sopra;

- che in data 30/08/2013, in ottemperanza dell'art. 8 della convenzione sottoscritta, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Magliano Sabina e Torri in Sabina per la definizione dell'organizzazione del servizio di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa";
- che l'articolo 2 lett. h della convenzione quadro stipulata tra i Comuni di Magliano Sabina e Torri in Sabina prevede che, entro 180 giorni dalla sottoscrizione, avvenuta in data 06.08.2013, venga approvato apposito Regolamento attuativo, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale, da approvarsi a mezzo deliberazione delle rispettive Giunte Comunali;
- che il servizio di Polizia Locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;

#### **Art. I.**

##### **(Oggetto del Regolamento)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. La convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale Lazio n. 1 del 13 gennaio 2005, in data 06.08.2013, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale, che assume la denominazione di "Servizio Convenzionato di Polizia Locale".
3. Tale denominazione viene riportata sulla carta intestata utilizzata del servizio convenzionato, assieme al logo degli Enti sottoscrittori.

#### **Art. II.**

##### **(Ambito territoriale ed estensione della convenzione)**

1. L'ambito territoriale per la gestione del Servizio Associato di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni di Magliano Sabina e Torri in Sabina.
2. Gli addetti al servizio di Polizia Locale, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della L.65/1986, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, purché nell'ambito territoriale di cui al precedente comma 1.
3. La convenzione potrà essere estesa mediante l'ammissione di altri Comuni, l'ammissione potrà avvenire su istanza di nuovi Enti da presentare alla Conferenza dei Sindaci e l'ammissione verrà adottata con apposita Deliberazione di detta Conferenza come previsto dall'art. 9 della convenzione;

#### **Art. III.**

##### **(Finalità)**

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata la funzione di Polizia Locale, come indicata all'art. 1, secondo le disposizioni del presente Regolamento, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.
2. A tali fini, il Servizio Convenzionato provvede ad assicurare, sul territorio dei Comuni convenzionati, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti,

3. I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative ed informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di polizia locale. A tali fini il Servizio Convenzionato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:
  - a. allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
  - b. alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'utilizzazione di un unico programma per la gestione del codice della strada;
  - c. allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
  - d. allo scambio di informazioni ed esperienze tecnico/professionali.

#### **Art. IV. (Sedi)**

1. La sede centrale del Servizio Convenzionato di Polizia Locale viene individuata presso il Comune di Magliano Sabina, la quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative viene attivata la sede distaccata presso il Comune di Torri in Sabina che avrà un ruolo di relazione con l'utenza con obiettivi di semplificazione e immediatezza e alla quale viene preposto un referente.
3. In caso di adesione al Servizio Convenzionato di Polizia Locale di altri Enti, può essere istituito un servizio mobile di front-office nei vari territori comunali.

#### **Art. V. (Funzioni e compiti del servizio convenzionato di Polizia Locale)**

1. Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale, svolge le funzioni istituzionali, come definite dall'art. 3 della L.R. 1/2005; gli addetti non possono essere destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo.
2. Il Servizio di Polizia Locale deve garantire in generale il presidio del territorio e una più incisiva presenza per la prevenzione e il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la sicurezza urbana, la tutela del consumatore, la salvaguardia dell'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico.
3. Le macro aree di attività del Servizio Convenzionato sono le seguenti:
  - a) **Polizia Amministrativa:** intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa a norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana e fiscalità locale nonché ad altre attività previste da leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
  - b) **Polizia Stradale:** intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull'uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione.
  - c) **Polizia Giudiziaria:** intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta e di quant'altro possa servire per l'applicazione della Legge Penale.
  - d) **Polizia Ambientale:** intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio florofaunistico e randagismo.
  - e) **Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico:** previa disposizione del Sindaco

interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente Autorità, collaborazione nell'ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato.

- f) **Sicurezza Urbana:** intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze, censimenti, analisi, ecc.)
  - g) **Protezione Civile:** intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte.
  - h) **Compiti di rappresentanza istituzionale:** intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli Statuti degli Ente aderenti), comunicazione e rapporti con la cittadinanza e i media.
4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 2 il Servizio Intercomunale svolge le seguenti funzioni e attività amministrative:
- a) Istruttoria e rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dalla regolamentazione locale in materia di circolazione stradale (es.: rilascio contrassegni invalidi, autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico in sede stradale non connesse ad attività edilizia o produttive o che necessiti di autorizzazione di polizia amministrativa, circolazione in deroga a provvedimenti di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, rilascio pareri per passi carrabili, per autorizzazione per pubblicità lungo le strade e per le occupazioni di suolo pubblico che verranno rilasciate da altri uffici, ecc.);
  - b) Istruttoria e emanazione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada. Istruttoria delle pratiche in caso di provvedimenti che incidono sulla circolazione stradale ma di competenza di altri Organi del Comune (Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti e provvedimenti di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale);
  - c) Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla circolazione stradale (es.: sospensione di validità della patente di guida o degli altri documenti abilitanti ai sensi del C.d.S.);
  - d) Istruttoria delle residuali autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico che non riguardano la sede stradale;
  - e) Cura dei rapporti con il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) nonché istruttoria e rilascio delle autorizzazioni, concessioni e altri atti d'assenso residuali che rimangono di competenza esclusiva comunale in materia di attività produttive;
  - f) Tentativi di risoluzione bonaria dei privati dissidi ai sensi dell'articolo 1 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
  - g) Accertamento della sorvegliabilità di pubblici esercizi o altre attività soggette al TULPS (anche su delega della Questura);
  - h) Servizio residuale di notifica e consegna di atti inteso come garanzia di sostituzione del Messo Comunale in caso di assenza e assicurazione del supporto in caso di necessità;
  - i) Istruttoria ed esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori e degli Accertamenti Sanitari Obbligatori;
  - l) Predisposizione e realizzazione di progetti di educazione stradale rivolti agli Istituti Scolastici;
  - m) Coordinamento di Associazioni di Volontariato la cui attività viene svolta nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale;
  - n) Ricezione ed elaborazione delle comunicazioni di cessione fabbricato e delle comunicazioni di ospitalità e denunce infortunio;
  - o) gestione segnaletica stradale;

- p) Predisposizione atti pratiche di competenza per la gestione del servizio convenzionato di Polizia Locale.

L'Ufficio centrale del servizio di Polizia Locale, sulla base delle direttive politiche della Conferenza dei Sindaci e nel rispetto degli indirizzi di ogni singolo Sindaco nel proprio territorio, ha ampio potere decisionale sotto il profilo tecnico amministrativo nelle materie di competenza. In ragione di ciò oltre alle funzioni istruttorie delle pratiche l'Ufficio emette, in piena autonomia, tutti i provvedimenti amministrativi del caso quali autorizzazioni, concessioni, pareri, ordinanze, nulla osta, dinieghi, revoche, ecc.

#### **Art. VI.**

##### **(Struttura Direzionale e Responsabile del Servizio Convenzionato)**

1. La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione direzionale politica e funzione di gestione tecnico amministrativa.
2. La Struttura Direzionale è così articolata:
  - a. ogni Sindaco è Autorità di Polizia Locale nel territorio del proprio Comune ai sensi dell'articolo 2 della Legge 65/1986 e della Legge Regionale n. 1/2005;
  - b. la Conferenza dei Sindaci, o loro delegati, prevista dall'articolo VII, con il compito di elaborare gli indirizzi che dovranno essere perseguiti dal Servizio Convenzionato di Polizia Locale.
  - c. Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale è gestito, sotto il profilo tecnico amministrativo, da un Responsabile.

#### **Art. VII.**

##### **(Forme di consultazione e Conferenza dei Sindaci)**

1. I Comuni aderenti hanno istituito la Conferenza dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.
2. Nella prima seduta la Conferenza, nomina, nel suo seno, il proprio Presidente.
3. La conferenza si riunisce in sedute ordinarie semestrali; il presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.
4. È compito della conferenza stabilire i criteri programmatici della funzione associata e i loro risvolti economico-finanziari, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del responsabile della funzione associata.
5. La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del Servizio, almeno due volte all'anno, l'andamento della funzione associata, in termini di raggiungimento degli obiettivi, efficacia e funzionalità dell'attività associata valutando l'adeguatezza del presente Regolamento e gli eventuali correttivi da adottare.
6. La Conferenza dei Sindaci provvede inoltre a:
  - a. fornire parere vincolante in merito alla nomina del Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale;
  - b. esaminare i progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per l'erogazione di contributi e le loro varianti e, se ritenuti meritevoli, ne promuove la loro approvazione;
  - c. promuove l'approvazione, presso i Consigli Comunali degli Enti convenzionati, di Regolamenti Comunali omogenei attinenti a materie di competenza della Polizia Locale in modo tale da garantire una uniformità delle procedure amministrative, sanzionatorie, di prevenzione e controllo del territorio;
  - d. approva le rendicontazioni periodiche redatte dal Responsabile del Servizio.
7. Nell'ambito della Conferenza di Sindaci viene realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi

all'interno della seduta ordinaria.

8. Alla Conferenza permanente dei Sindaci possono far capo anche gli altri servizi e funzioni che i Comuni eventualmente gestiscano in forma associata tra loro.
9. Alla Conferenza dei Sindaci partecipano con funzioni consultive, il Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale e il Segretario generale del Comune capofila al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.

#### **Art. VIII.**

##### **(Organizzazione e funzionamento della gestione associata)**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Convenzionato di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento, integrato dai Regolamenti in vigore nei singoli comuni che dovranno essere uniformati come previsto dal precedente art. III.
2. I Comuni si obbligano reciprocamente a conferire alla gestione associata della funzione di Polizia Locale nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, tutto il personale operante presso i rispettivi Enti che è impegnato nello svolgimento della funzione del settore polizia locale.
3. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza permanente dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di legge dai singoli Comuni.
4. L'assunzione di personale necessario a integrare la dotazione organica programmata, è effettuata dai singoli Comuni, in modo da garantire la proporzione tra popolazione, territorio e personale in servizio. Il concorso viene gestito dal Comune che provvede all'assunzione nella propria pianta organica con le procedure e la disciplina prevista dalla normativa vigente.
5. Per la finalità dell'adozione di atti nei confronti del personale costituente il servizio convenzionato di che trattasi, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.
6. Si concorda che il rapporto organico degli addetti a Servizio, sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati.
7. Il Responsabile del Servizio Convenzionato, per il funzionamento dello stesso e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo V, si avvale di tutto il personale del Servizio Convenzionato di Polizia Locale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Allo stesso:
  - a. competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato;
  - b. è attribuito il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività;
  - c. sono attribuiti i compiti ed i poteri previsti dai regolamenti comunali inerti il personale in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione.
8. Il Responsabile del Servizio individua i Responsabili di Procedimento e tra gli addetti al coordinamento e controllo, un Vicario, che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento. La nomina del vicario è fiduciaria, soggetta a periodica verifica, e può essere revocata con provvedimento motivato.
9. Il Vicario coadiuva il Sindaco e il Responsabile del Servizio, specie per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna



gli incarichi che dagli stessi gli vengano affidati.

10. La valutazione delle prestazioni del personale del Servizio Convenzionato, ai fini della corresponsione degli incentivi, avviene secondo una metodologia permanente di valutazione contenuta nel CCNL e viene effettuata secondo le norme organizzative delle quali è dotato il Comune capofila.
11. Le richieste dei cittadini di qualsiasi dei Comuni associati devono essere presentate direttamente alla sede centrale, presso il Comune capofila.
12. In alternativa al precedente punto 11, per facilitare l'utenza, le attività di ricezione degli atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della Polizia Locale continua ad essere assicurata dagli Uffici di protocollo dei rispettivi Comuni, che provvedono senza ritardo, all'inoltro alla sede centrale.
13. I Comuni convenzionati si impegnano a fornire tempestivamente le informazioni richieste dal Servizio Convenzionato di Polizia Locale, nonché a garantire, al più presto, ogni collegamento informatico e/o telematico che ne agevoli il lavoro.

#### **Art. IX. (Armamento)**

1. Il personale di Polizia Locale a cui è stata attribuita dal Prefetto la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza può svolgere il servizio armato su tutto il territorio dei Comuni convenzionati. Allo stessa stregua il personale potrà svolgere il servizio con altri mezzi di difesa personale.
2. A tal fine dovrà essere approvato con Deliberazione dei singoli Enti un Regolamento unificato ai sensi del Decreto Ministeriale n° 145 del 04/03/1987.

#### **Art. X. (Aspetti finanziari della gestione)**

1. Tutti i costi connessi alla gestione della funzione associata, ivi compresi le spese correnti e le spese per investimenti, sono sostenuti dai Comuni convenzionati e ripartiti tra gli stessi, nel seguente modo:
  - a. *per il 65% in base alla popolazione rispettivamente residente (al 31.12 dell'anno precedente);*
  - b. *per il restante 35% in base alle rispettive dimensioni territoriali.*
2. I Comuni convenzionati, per l'esercizio della gestione associata, conferiscono i beni strumentali, attrezzature e veicoli indicati nella tabella allegata sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Di detti beni dovrà essere quantificato il valore, in base al criterio del prezzo di acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Dei beni di cui al comma 2, sarà redatto apposito inventario, che verrà annualmente aggiornato dal Responsabile del Servizio Convenzionato.
4. I beni conferiti sono assunti in carico dal Comune capofila con vincolo di destinazione al servizio convenzionato, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria, imputandone i costi alla gestione associata secondo i criteri di cui al precedente comma 1. Al momento dello scioglimento della convenzione, detti beni verranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti.
5. Il valore dei beni mobili acquistati nel corso di validità del presente Regolamento di attuazione della convenzione, sarà calcolato in base al costo di acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni e sarà attribuito ai Comuni associati secondo le loro quote di partecipazione, tenendo conto delle percentuali di cui al comma 1.

6. Gli stessi verranno assegnati in proprietà ad uno degli Enti con obbligo di rimborso agli altri della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all'acquisto ed all'eventuale contribuzione statale o regionale, secondo quanto verrà stabilito dalla Conferenza dei Sindaci in merito.
7. In via ordinaria, sarà il Comune capofila a procedere agli acquisti straordinari e agli investimenti necessari per il funzionamento della funzione associata di polizia locale, previo accordo con gli altri Comuni convenzionati.
8. Qualora, per motivi gestionali e/o di carattere contabile, il Comune capo-convenzione non potesse procedere direttamente agli acquisti e/o ad eventuali investimenti, potrà essere delegato uno dei Comuni convenzionati, salva la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di riparto contenuti nel comma 1.
9. Il costo per il carburante, le polizze assicurative e di bollo dei veicoli e la manutenzione straordinaria dei veicoli verrà sostenuto dai rispettivi Enti proprietari, salva la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di riparto contenuti al comma 1.
10. Compete al Comune capofila prevedere, in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria e amministrativa/contabile del Servizio, dandone comunicazione agli altri Enti, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.  
A titolo indicativo tra esse rientrano:
  - a. la quota delle spese generali (spese riscaldamento, energia elettrica, pulizia locali) imputabili all'Area Vigilanza dei rispettivi Comuni convenzionati, come da Bilanci approvati;
  - b. spese per l'acquisto e la manutenzione ordinaria di attrezzature in dotazione;
  - c. canoni per collegamenti ponte radio e telematici con la MCTC, l'ACI-PRA, l'ANIA;
  - d. spese per hardware e software;
  - e. spese per abbonamenti telefonia mobile;
  - f. spese di cancelleria, modulistica, prontuari, non ricomprese tra quelle generali;
  - g. spese per la fornitura di vestiario (divise) ed altre dotazioni personali.
11. Entro il 31/12 di ogni anno, il Responsabile del Servizio Convenzionato comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche, così che la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.
12. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al comune Capofila secondo le seguenti scadenze: *60 % entro il 31 marzo e 40 % a rendicontazione.*
13. Per imprescindibili esigenze gestionali e di economia:
  - a. tutte le sanzioni rilevate nei territori dei Comuni, dovranno essere gestite presso l'Ufficio di Polizia Locale di Magliano Sabina, utilizzando gli hardware e software in dotazione;
  - b. il pagamento delle sanzioni dovrà avvenire utilizzando i conti correnti postali dedicati intestati al Comune di Magliano Sabina, assicurando trasparenza e immediata tracciabilità del flusso;
14. La ripartizione delle entrate derivanti dall'attività sanzionatoria, verrà suddivisa in questi termini:
  - a. al netto:
    - dei costi sostenuti dal Comune capofila, per la postalizzazione e notificazione dei verbali;
    - dei costi sostenuti per la riscossione tramite ingiunzione fiscale;
    - degli importi di spettanza delle Concessionarie, eventualmente operanti nei Comuni, per la gestione di aree di sosta a pagamento, relativamente agli introiti per sanzioni accertate dagli ausiliari del traffico da esse dipendenti;
  - b. *l' 85% in base al territorio del Comune di accertamento dell'infrazione;*

*c. il restante 15 %, in base al rapporto organico dell'agente accertatore.*

15. i proventi da sanzioni incassati antecedentemente alla data di approvazione del presente Regolamento, verranno ripartiti in base al luogo di accertamento.
16. Le entrate derivanti da eventuali finanziamenti pubblici finalizzati alla funzione associata sono destinate al finanziamento dei costi di gestione. A tal fine spetta al Responsabile del Servizio convenzionato adottare le opportune modalità operative atte a garantire tale risultato.

#### **Art. XI.**

##### **(Modifiche)**

1. Le modifiche del presente Regolamento di attuazione, proposte dalla Conferenza dei Sindaci, sono approvate con delibere di G.C. uniformi di tutti gli Enti convenzionati.

#### **Art. XII.**

##### **(Disposizioni in materia di privacy)**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali relative alla convenzione. Allo stesso si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Servizio Convenzionato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### **Art. XIII.**

##### **(Comunicazioni)**

1. Copia della presente Regolamento sarà inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Rieti, ed alla Regione Lazio, per quanto di competenza, comunicando altresì i nominativi del Responsabile del Servizio Convenzionato e degli operatori di Polizia Locale assegnati allo stesso.
2. Il Responsabile del Servizio curerà i rapporti con tutti gli Enti Pubblici per quanto necessario all'ordinato svolgimento delle funzioni di competenza di cui all'art. V.

#### **Art. XIV.**

##### **(Informazione e Consultazione Sindacale)**

Il presente Regolamento sarà inviato alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria, considerato che, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli enti locali, "l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane" è oggetto di informazione.

#### **Art. XV.**

##### **(Controversie)**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Rieti, anche in deroga agli altri fori eventualmente competenti.

**Art. XVI.**  
**(norme finali e di rinvio)**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo X.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia e allo Statuto degli Enti, in quanto applicabili.
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

IL SINDACO DEL COMUNE  
DI MAGLIANO SABINA  
Alfredo GRAZIANI

IL SINDACO DEL COMUNE  
DI TORRI IN SABINA  
Fausto CONCEZZI

**Pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000, come sostituito dalla lett. b) comma 1 dell'art. 3 D.L. 10-10-2012, n. 174.**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere **Favorevole**

Il \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA  
MARIO BERNARDINI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere Favorevole

Il \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
Tiziana SERENA

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la superiore proposta del Sindaco;  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;  
All'unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

A) di approvare integralmente la superiore proposta di cui ai punti 1, 2 e 3;

B) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/00;

C) di disporre la comunicazione della presente deliberazione ai capogruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Maria Cristina CARBONETTI

IL SINDACO  
f.to Fausto CONCEZZI

\*\*\*\*\*

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suesata deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il  
30 MAG. 2014 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,  
n.267 per 15 gg. consecutivi.

Torri in Sabina, li 29 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Maria Cristina CARBONETTI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, li 29 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Maria Cristina CARBONETTI

